



FOCUS PENSIONI LEGGE DI BILANCIO 2023:

- 1 QUOTA 103
- 2 APE SOCIAL
- 3 OPZIONE DONNA



QUOTA 103

Art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Così detta "QUOTA 103" o "Pensione anticipata flessibile"

La pensione anticipata Quota 103 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il **31 dicembre 2023**, un'età anagrafica di almeno **62 anni** e un'anzianità contributiva minima di **41 anni**.

*I **lavoratori dipendenti** da datori di lavoro **diversi dalle pubbliche amministrazioni** e i **lavoratori autonomi**, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi **tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra")**.*

*I **lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni**, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi **sei mesi dalla maturazione dei requisiti ("finestra")**.*

Il trattamento di pensione anticipata non può assumere un valore lordo mensile superiore a **cinque volte il trattamento minimo** previsto da legge, sino al raggiungimento dei requisiti ordinari previsti dalla cd. "legge Fornero" per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata c.d. "**Quota 103**" **non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa**, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale **nel limite di 5.000 euro lordi annui**. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia - adeguato agli incrementi della speranza di vita - previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata c.d. "Quota 103".

APE SOCIAL

Art. 1, comma 288, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Posticipa il termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016.

L'APE sociale viene definita come una forma di anticipo per il pensionamento. L'indennità corrisposta tramite l'accettazione dell'APE sociale, ha una natura sperimentale e viene erogata fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, 67 anni di età.

Possono accedere a tale indennità cd. **APE sociale, entro il termine ultimo di presentazione della certificazione di requisito 30 novembre 2023, tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati i quali abbiano raggiunto i 63 anni di età e rientrino in una delle quattro specifiche categorie di seguito elencate.**

A) *Lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per il licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro.*

Gli stessi devono avere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

B) *Lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (stessa residenza), con handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3.*

Fermo restando che devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

C) *Lavoratori i quali hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%. **Anche questi devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.***

D) *Lavoratori che al momento della decorrenza dell'indennità, sono **in possesso di almeno 36 anni di contributi** e abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni ovvero 6 anni negli ultimi 7 anni **una delle attività riconosciute gravose.***

In particolare riferimento alla nostra categoria UIL FPL ricordiamo che sono considerate attività gravose:

- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;**
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;**
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido.**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere A-B-C-D sono ridotti, per le donne di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Fermo restando quanto sopra citato, vi ricordiamo che per accedere al diritto d'indennità di APE sociale è necessario presentare la richiesta di requisito negli appositi termini dettati dall'INPS (l'ente deve accertare obbligatoriamente il requisito) e contestualmente inoltrare domanda di pensionamento al fine di non determinare la perdita dei ratei di trattamento per quei soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti per l'accesso alla prestazione.

In aggiunta specifichiamo che la retribuzione dell'indennità APE sociale è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro lordi.

OPZIONE DONNA

Art. 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e apporta le seguenti modifiche.

L'Opzione donna è una particolare modalità di pensionamento anticipato, che consente alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private di accedere al pensionamento con requisiti inferiori richiesti dalla vigente Legge Fornero.

Infatti possono accedere a tale pensionamento tutte le donne che hanno maturato al 31/12/2022 un requisito contributivo di 35 anni ed un requisito anagrafico di 60 anni; il requisito anagrafico può essere ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Inoltre le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

A) *Lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (stessa residenza), con handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3.*

B) *Lavoratrici le quali hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%.*

C) *Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.*

Per le lavoratrici di cui alla presente che si trovano nella condizione sopra citata, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

L'Opzione donna prevede una finestra mobile di 12 mesi, quindi la decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi i 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Il sistema di calcolo della pensione viene interamente effettuato con il metodo contributivo.

Si ricorda che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni non sono utili i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.